



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Società Salini Costruttori s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Todini Costruzioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv. Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Eugenio Dalli Cardillo in Firenze, piazza Isidoro del Lungo 1;

contro

A.N.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege;

nei confronti di

Società Adanti s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell'A.T.I. con Vittadello Intercantieri s.p.a., rappresentati e difesi dagli avv. Benedetto Giovanni Carbone, Luigi Strano, Massimo Capialdi, con domicilio eletto presso Massimo Capialdi in Firenze, via XXIV Maggio 20;

Società Baldassini-Tognozzi-Pontello Costruzioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- degli atti ed operazioni della procedura ristretta esperita dall'ANAS s.p.a. per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'opera "itinerario e 78 Grosseto - Fano – tratto Grosseto - Siena (s.s. 223 di Paganico) dal km. 30 040 al km. 41 600", nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore del r.t.i. tra la Adanti s.p.a (mandataria) e la Intercantieri Vittadello s.p.a. ed in particolare:

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla disposizione n. 79 del 18 maggio 2011;
- della medesima disposizione n. 79 del 18 maggio 2011, nella misura in cui con la stessa è stata disposta la "reviviscenza dell'atto dd .4.8.2010 con cui è stata approvata ex art. 12, co. 1, del citato d.lgs. 163/2006, l'aggiudicazione provvisoria sancita dalla commissione giudicatrice con il 24° verbale di gara";
- della nota prot. cdg - 00072785-p. del 19.05.2011, con cui l'ANAS s.p.a. ha comunicato al r.t.i. ricorrente l'intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura al r.t.i. Adanti;
- di tutti gli atti ed i verbali relativi alle attività della commissione giudicatrice e dell'ente committente, nella misura in cui con gli stessi è stato attribuito il punteggio definitivo in assenza di previa riparametrazione (recte, normalizzazione) dei punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica;

- di tutti gli atti ed i verbali sopra indicati, nella misura in cui con essi la commissione giudicatrice ha mancato di rilevare e sanzionare l'invalidità, le incoerenze e l'incongruità delle offerte avversarie, addivenendo ad un positivo apprezzamento delle stesse;
- ove occorra, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della procedura e della graduatoria di gara;
- della lex specialis di gara, nella parte in cui non ha previsto chiaramente la riparametrazione (recte normalizzazione) dei punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica;
- della nota dell'ANAS s.p.a. prot. cdg-0019786-p dd. del 9 febbraio 2011, recante comunicazione del non accoglimento dell'istanza formulata dal r.t.i. ricorrente in data 28 febbraio 2011 al fine di ottenere un riesame in via di autotutela degli atti sopra indicati;
- dei provvedimento taciti con cui l'ANAS s.p.a. ha disposto il non luogo a provvedere in autotutela in relazione alla prima, seconda e terza istanza /informativa in ordine all'intento di proporre ricorso gerarchico, formulate dal r.t.i. esponente rispettivamente in data 6 agosto 2010, 22 settembre 2010 e 26 novembre 2010, ai sensi dell'art. 243-bis del d. lgs. n. 163/2006;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti,

nonché per la condanna dell'ANAS s.p.a. al risarcimento dei danni subiti e subendi dal r.t.i. dalla ricorrente e a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 18 luglio 2011:

- del verbale di gara n. 24 del 2 agosto 2010, nella parte in cui la commissione ha ammesso alle successive fasi di gara il r.t.i. Adanti;
- di tutti gli altri verbali, nella parte in cui non hanno ritenuto che il r.t.i. Adanti dovesse essere escluso;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

e per la condanna dell'ANAS s.p.a. al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. s.p.a. e di Società Adanti s.p.a. in proprio e come capogruppo dell'ATI con la Vittadello Intercantieri s.p.a.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla Società Adanti s.p.a. in proprio e quale capogruppo dell'ATI con Vittadello Intercantieri s.p.a

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2012 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di gara del 19 dicembre 2008 ANAS s.p.a. indiceva una procedura ristretta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'opera "itinerario e 78 Grosseto - Fano – tratto Grosseto - Siena (s.s. 223 di Paganico) dal km. 30 040 al km. 41 600", per un importo a base di gara di € 217.783.293, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A tal fine il bando stabiliva l'attribuzione di 45 punti per la riduzione del prezzo; 25 punti per il pregio tecnico; 15 punti per l'organizzazione dei lavori e modalità operative; 15 punti per la riduzione del tempo di esecuzione dei

lavori.

Dopo la fase di prequalificazione, alla procedura venivano ammessi, oltre alle ricorrenti, i raggruppamenti temporanei di imprese Adanti s.p.a. - Vittadello Intercantieri s.p.a. e l'impresa Baldassini Tognozzi Pontello.

All'esito delle operazioni di gara veniva stilata la graduatoria finale che vedeva collocarsi al primo posto il RTI Adanti, con punti 68,41020 e in terza posizione il RTI formato dalle imprese ricorrenti con punti 66, 54545.

Dopo la riammissione alla gara del RTI Coestra seguita alla sentenza di questo TAR n. 6533 del 27 ottobre 2010, con sentenza del Consiglio di Stato n. 2768 del 10 maggio 2011 veniva accolto l'appello di Adanti e, conseguentemente, con provvedimento del 18 maggio 2011 l'ANAS disponeva l'aggiudicazione definitiva della procedura in favore del RTI Adanti.

Le odierne ricorrenti dopo aver più volte segnalato asserite anomalie ed incongruenze nell'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, impugnavano gli esiti della gara chiedendone l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, e deducendo:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e segg. del d.lgs. n. 163/2006, della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 4/2009, nonché dei principi ordinamentali in materia di valutazione delle offerte. Omissione della riparametrazione inerente le voci qualitative dell'offerta. Violazione dell'art. 86, co. 2, del d.lgs. n. 163/2006. Mancanza di omogeneità tra criteri. Eccesso di potere sotto i concorrenti profili dell'illogicità, incongruità, irragionevolezza e difetto di proporzionalità.

2. In via subordinata: violazione e falsa applicazione della legge di gara con riferimento alla valutazione degli elementi dell'offerta; incongruità e incoerenza dell'attribuzione del punteggio inerente l'elemento riduzione del tempo, il pregio tecnico e l'organizzazione dei lavori. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, co. 3, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006.

Si costituivano in giudizio l'Amministrazione intimata e il RTI Adanti instando per la reiezione del gravame.

All'esito dell'accesso agli atti eseguito il 14 giugno 2011, parte ricorrente, assumendo che dai documenti visionati emergessero vizi dell'offerta presentata dall'aggiudicataria tali da imporre l'esclusione dalla gara, notificava motivi aggiunti di ricorso che venivano depositati il 18 luglio 2011 e con i quali si deduceva:

1. Violazione ed errata applicazione del punto E1 dell'offerta economica della lettera di invito e dell'art. 90, comma 3, del d.p.r. n. 554/1990. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione della par condicio, ingiustizia grave e manifesta, e per carenza di motivazione, con riferimento alla mancata esclusione dell'ATI Adanti per aver ommesso, in sede di modifica delle quantità contenute nella lista prezzi, sia di barrare, sia di espressamente confermare e sottoscrivere la correzione. Illegittimità derivata.

2. Violazione ed errata applicazione del punto F1 – sottoscrizione dell'offerta economica della lettera di invito. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione della par condicio, ingiustizia grave e manifesta, e per carenza di motivazione, con riferimento alla mancata esclusione dell'ATI Adanti per aver ommesso di allegare alla busta 3 contenente l'offerta economica la fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Illegittimità derivata.

Nella camera di consiglio del 27 luglio 2011, con ordinanza n. 848/11, veniva respinta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

Frattanto, il RTI Adanti dispiegava anche ricorso incidentale, notificato il 1° luglio 2011 e ritualmente depositato, contestando la legittimazione al ricorso di parte ricorrente che, secondo la sua prospettazione, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di cui trattasi.

Venivano dedotte le seguenti censure:

1. Violazione della lex specialis e segnatamente dalla previsione della lettera di invito di cui al punto E.2.

"sottoscrizione dell'offerta tecnica". Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio dei concorrenti anche in relazione all'articolo 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 74 del d.lgs. n. 163/2006. Illegittimità degli atti di gara nella parte in cui è stata ammessa all'offerta della costituenda ATI Salini - Todini.

2. Sotto ulteriore profilo, violazione della *lex specialis* e segnatamente dalla previsione della lettera di invito di cui al punto E.2. "sottoscrizione dell'offerta tecnica". Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio dei concorrenti anche in relazione all'articolo 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 74 del d.lgs. n. 163/2006. Illegittimità degli atti di gara nella parte in cui è stata ammessa all'offerta della costituenda ATI Salini - Todini.

3. Ancora, violazione e falsa applicazione del principio di par condicio dei concorrenti anche in relazione all'articolo 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della *lex specialis*.

Con atto depositato il 22 luglio 2011 il RTI Adanti, eccependo l'inammissibilità dei motivi aggiunti di parte ricorrente, proponeva impugnazione incidentale subordinata del punto F della lettera di invito, nella parte in cui si dovesse ritenere che la clausola inserita fosse tale da determinare l'esclusione del concorrente, anche per la sola mancata barratura della quantità modificata, ed anche in presenza di una chiara ed univoca manifestazione di volontà del concorrente di correggere tale quantità, violando in tal modo l'articolo 90 del d.p.r. n. 554/1999.

Analoga impugnazione incidentale veniva proposta nei riguardi della clausola della lettera di invito recante l'obbligo di allegare fotocopia del documento di identità qualora essa fosse interpretata nel senso che tale documento debba essere contenuto a pena di esclusione anche nella busta C.

All'udienza pubblica del 20 novembre 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame Società Salini Costruttori s.p.a., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Todini Costruzioni Generali s.p.a., impugna gli atti della procedura ristretta esperita dall'ANAS s.p.a. per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'opera "*itinerario e 78 Grosseto - Fano - tratto Grosseto - Siena (s.s. 223 di Paganico)*", nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore del r.t.i. tra la Adanti s.p.a. (mandataria) e la Intercantieri Vittadello s.p.a., con particolare riferimento al provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 79 del 18 maggio 2011, oltre che alla *lex specialis* di gara, nella parte in cui non ha previsto chiaramente la cd. riparametrazione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

2. Con motivi aggiunti depositati in data 18 luglio 2011 la società ricorrente contesta anche il verbale di gara n. 24 del 2 agosto 2010 (di cui assume sopravvenuta la conoscenza), nella parte in cui la commissione di gara ha ammesso alle successive fasi di gara il r.t.i. Adanti.

3. Con ricorso incidentale depositato il 5 luglio 2011 il RTI controinteressato ha contestato la legittimazione al ricorso di parte ricorrente che, secondo la sua prospettazione, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di cui trattasi e chiesto, per l'effetto, che l'atto introduttivo del giudizio sia dichiarato improcedibile.

4. Si osserva in proposito che, secondo l'insegnamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, atteso che la giustizia amministrativa non ha il compito di ripristinare la legalità in senso assoluto, ma quello di tutelare situazioni giuridiche soggettive qualificate, può ricorrere al giudice amministrativo solo chi abbia una posizione giuridica legittimante, e ciò comporta che in ogni causa è necessaria la verifica preliminare, d'ufficio o su eccezione della controparte, della legittimazione del richiedente; pertanto, qualora il ricorso incidentale abbia lo scopo di promuovere la verifica della legittimazione del ricorrente principale, esso va esaminato prioritariamente conseguendone che la sua eventuale fondatezza conduce a dichiarare inammissibile il ricorso principale (Cons.

Stato, Ad. plen. 2011, 7 aprile 2011, n. 4).

5. Non ignora il Collegio che la tesi, oltre che avversata da parte della dottrina, non è pacificamente recepita da tutta la giurisprudenza, tanto che il T.A.R. Piemonte, sez. II, con ordinanza n. 208 del 9 febbraio 2012 ha rimesso alla Corte di giustizia U.E. la questione pregiudiziale relativa al *“...se i principi di parità delle parti, di non discriminazione e di tutela della concorrenza negli appalti pubblici di cui alla direttiva C.E.E. n. 665 del 1989, da ultimo modificata con la direttiva C.E. n. 66 del 2007, ostino al diritto vivente quale statuito nella decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, secondo la quale l'esame del ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale attraverso l'impugnazione della sua ammissione alla procedura di gara, deve necessariamente precedere quello del ricorso principale ed abbia portata pregiudiziale rispetto all'esame del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura selettiva e indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte...”*.

6. Nondimeno, allo stato, tale prospettazione è fatta propria dall'orientamento del tutto preponderante del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato sez. III, 27 settembre 2012, n. 5111; id., sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1094; C.G.A. Reg. Sicilia - Sez. giur., 26 marzo 2012, n. 324; T.A.R. Lazio, sez. II, 21 marzo 2012, n. 2716; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 3 febbraio 2012, n. 296).

L'assunto che il Collegio intende condividere evidenzia che l'esame delle questioni preliminari deve sempre precedere la valutazione del merito della domanda formulata dall'attore e tra queste vanno ricomprese le condizioni e i presupposti dell'azione e, quindi, l'accertamento della legittimazione ad agire e dell'interesse al ricorso.

Ne segue che, poiché il ricorso non è mera “occasione” del sindacato giurisdizionale sull'azione amministrativa, il controllo della legittimazione al ricorso assume sempre carattere pregiudiziale rispetto all'esame del merito della domanda, in coerenza con i principi della giurisdizione soggettiva e dell'impulso di parte.

Ne discende che qualora il ricorso incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso principale il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale, con la precisazione che la sua accertata fondatezza preclude, al giudice, l'esame del merito delle domande proposte dal primo ricorrente, atteso che la legittimazione al ricorso spetta esclusivamente ai soggetti legittimamente partecipanti alla gara, poiché solo tale qualità si connette all'attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela.

7. Nella fattispecie all'esame è proprio questa la situazione che si presenta al Collegio il quale deve perciò esaminare con priorità logica le doglianze proposte dal RTI Adanti, tendenti appunto a contestare la legittimazione al ricorso di parte ricorrente.

Con il primo dei motivi del ricorso incidentale la controinteressata si duole dell'omessa esclusione dell'ATI Salini per non avere sottoscritto, nei modi previsti dalla lettera d'invito, l'offerta tecnica.

L'assunto merita condivisione.

Osserva il collegio che la lettera di invito prevedeva al capitolo E i contenuti dell'offerta tecnica, prescrivendo la presentazione, da parte dell'offerente, di una Relazione tecnica (di contenuto non superiore a 100 pagine) contenente tutti gli elementi dell'offerta stessa. A completamento dell'offerta tecnica la lettera d'invito prescriveva la presentazione di tutta la documentazione relativa al pregio tecnico, con particolare riferimento agli elaborati attestanti le proposte migliorative degli impianti tecnologici, le verifiche e proposte integrative di cave e siti di stoccaggio, l'adeguamento del piano di sicurezza al crono programma dei lavori, la predisposizione di un piano di gestione delle terre e rocce di scavo. Inoltre, a corredo dell'offerta tecnica, veniva richiesta la presentazione di specifiche dichiarazioni circa la condivisione degli elaborati progettuali forniti dalla stazione appaltante nonché relative all'impegno di sottoporre a verifica, da parte di un organismo accreditato e prescelto dall'ANAS il progetto

esecutivo redatto sulla base del definitivo posto a base di gara.

Il punto E.2 della lettera d'invito, in relazione agli aspetti formali dei documenti di cui sopra, prescriveva che "l'offerta tecnica e tutti i documenti e gli elaborati di cui la stessa si compone" dovevano essere sottoscritti con firma per esteso e timbrati, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri.

Orbene, dalla documentazione versata in atti, emerge che il R.T.I. Salini – Todini ha presentato la documentazione in parola priva della sottoscrizione e del timbro che sono apposti unicamente sulla copertina di ciascun documento e non già su ogni pagina ovvero nell'ultima pagina.

Tale modalità non pare idonea a soddisfare il requisito della sottoscrizione come precisato nella lettera d'invito, non garantendo la piena riferibilità alla parte ricorrente delle dichiarazioni e degli impegni assunti con i documenti che formano l'offerta.

In proposito giova rammentare che nella procedura di una gara d'appalto l'offerta è qualificabile come dichiarazione di volontà del privato finalizzata alla costituzione di un rapporto giuridico e la sua sottoscrizione, secondo le regole previste dalla *lex specialis* di gara, assolve alla funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l'affidabilità e l'insostituibilità dell'offerta stessa con la conseguenza che la sua mancanza inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della legge di gara (Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2008, n. 5547; T.A.R. Veneto, Sez. I, 13 febbraio 2012, n. 226; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 7 marzo 2012, n. 728).

Né può ritenersi che la lacuna riscontrata sia qualificabile come mera irregolarità sanabile a posteriori atteso il carattere essenziale che la sottoscrizione riveste come strumento con cui l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento assumendosene la paternità e vincolandosi alla manifestazione di volontà in essa contenuta (cfr. Cons. Stato sez. V, 25 gennaio 2011, n. 528).

8. Ne segue che per effetto di tale omissione il R.T.I. Salini – Todini avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.

La fondatezza di tale censura ha carattere assorbente ed esime il Collegio dall'esame degli ulteriori motivi, rendendo, altresì, improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti al ricorso incidentale.

9. Per le ragioni già esposte in premessa, la fondatezza del ricorso incidentale "escludente" da cui deriva l'accertamento dell'illegittimità della partecipazione alla gara della ricorrente principale impedisce di assegnare alla concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che la abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva escludendo, perciò, che possa essere esaminato il ricorso da questa presentato che deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile (Cons. Stato Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso principale depositati il 18 luglio 2011.

10. Quanto alla domanda di risarcimento del danno si osserva in primo luogo che l'inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti costituisce dirimente ragione per negarne la fondatezza, atteso che, per le ragioni già esposte parte ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di cui trattasi.

Per completezza d'argomentazione non può non rilevarsi, inoltre, per ciò che concerne il danno lamentato, che secondo i principi ormai consolidatisi in giurisprudenza, è necessario che l'attore compri in modo rigoroso l'esistenza del danno che assume aver subito, non potendo invocare il c.d. principio acquisitivo, in quanto attinente allo svolgimento dell'istruttoria e non all'allegazione dei fatti dell'onere della prova, , atteso che il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte interessata dall'obbligo di offrire al giudice gli elementi probatori circa la sussistenza del danno, esauendosi il suo apprezzamento equitativo nella necessità di colmare lacune inevitabili nella determinazione del preciso ammontare del danno (cfr. ex multis Cons.

Stato, sez. V, 16 febbraio 2009, n. 842; T.A.R. Liguria, sez. II, 21 ottobre 2009, n. 2914).

11. La domanda va dunque respinta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

Nulla si dispone sulle spese nei confronti della società Baldassini-Tognozzi- Pontello Costruzioni Generali s.p.a., non essendosi costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso incidentale e, per l'effetto, dichiara inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti successivamente notificati;
- dichiara improcedibili i motivi aggiunti al ricorso incidentale.
- respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in parti uguali, in complessivi € 10.000,00, oltre accessori di legge nei confronti delle parti costituite. Nulla spese nei confronti della società Baldassini-Tognozzi- Pontello Costruzioni Generali s.p.a., non essendosi costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)